

Verbale di Commissione Urbanistica n. 66/3 del 14.12.2017:

“Esame osservazioni presentate e consequenziale proposta di modifica in accoglimento parziale delle suddette; si dà lettura dell’aggiornamento dell’art. 13 del Regolamento Edilizio e la Commissione esprime parere:

contrario Esposti: come già dichiarato nel Consiglio Comunale del 26.09.2012;

favorevoli n. 4: l’ass. Sorti osserva che tale proposta non necessariamente è contrario agli obiettivi del Comune di Grassobbio in merito al contenimento dell’inquinamento in quanto è posto, nella misura del 50%, l’obbligo dei parametri fissati dal D. Lgs. 28/2011. Il Sig. Esposti osserva che dalla prima approvazione del Regolamento, in particolare l’art. 13, passando dalle 4 alle 8 unità immobiliari e da 1200 mc a 2400 mc si va contro agli obiettivi prefissati dal Comune di Grassobbio aderendo al Patto dei Sindaci finalizzati al contenimento dell’inquinamento.”

Articolato vigente

Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)

Le disposizioni cogenti che seguono, si applicano nei casi di intervento stabiliti alle tipologie ammesse e indicate al precedente art.5 alle costruzioni in condominio multipiano e/o che presentino ingressi, vani e disimpegni ~~e/o parti comuni~~, composti da minimo n° 6 unità immobiliari e con un volume totale abitabile fuori terra maggiore o pari a m³ 1.800. oltre agli interventi consistenti nella redistribuzione interna degli spazi e delle destinazioni d’uso nell’edilizia terziaria e commerciale E’ pertanto fatto obbligo :

- di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell’energia termica per il riscaldamento;
- di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell’energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;
- dell’installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell’ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l’obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell’energia termica.

Articolato adottato con dcc n. 33 del 20.07.2017

Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)

E’ fatto obbligo :

- di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell’energia termica per il riscaldamento;
- di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell’energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;
- dell’installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell’ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l’obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell’energia termica.

L'impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo in quei condomini che prevedono la contemporanea presenza dei seguenti criteri: un massimo di 8 unità immobiliare con un massimo di mc 2400. Tale applicazione dovrà prevedere il potenziamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in misura del 50% della percentuale fissata dal D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.

Articolato con proposte di modifica a seguito delle osservazioni

Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)

~~Le disposizioni cogenti che seguono, si applicano nei casi di intervento stabiliti alle tipologie ammesse e indicate al precedente art.5 alle costruzioni in condominio multipiano e/o che presentino ingressi, vani e disimpegni e/o parti comuni, composti da minimo n° 6 unità immobiliari e con un volume totale abitabile fuori terra maggiore o pari a m³ 1.800. oltre agli interventi consistenti nella redistribuzione interna degli spazi e delle destinazioni d'uso nell'edilizia terziaria e commerciale~~

E' pertanto fatto obbligo :

- di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell'energia termica per il riscaldamento;
- di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell'energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;
- dell'installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell'ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l'obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell'energia termica.

~~L'impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo in quei condomini che prevedono la contemporanea presenza dei seguenti criteri: un massimo di 8 unità immobiliari e/o un massimo di mc 2400. Tale applicazione dovrà prevedere il potenziamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in misura del 50% della percentuale fissata dal D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.~~ quanto indicato dall'allegato 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.

15/12/2017

